

Studio Legale
Avv. Antonio Liberto
Avv. Francesco Lo Presti
Piazza G. Amendola n. 31 – 90141 Palermo
Tel/fax 091.324111

Spett.le Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea -

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Pec: *assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it*

dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: Avviso di notifica per pubblici proclami ex art. 52, comma 2, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, del ricorso promosso dall'Associazione Agricola Interpodereale "San Nicasio" contro il predetto Assessorato e c.ti, pendente innanzi al T.A.R. Sicilia sede di Palermo, Sez. I, e rubricato al n. R.G. 2126/2018, come da ordinanza cautelare n. 1119/18 emessa il 22.11.2018 e comunicata il 26.11.2018.

Il sottoscritto Avv. Francesco Lo Presti (C.F. LPRFNC86L10G273G, PEC: francescolopresti@pecavvpa.it), nella qualità di procuratore costituito dell'**Associazione Agricola Interpodereale "San Nicasio"**, in persona del legale rapp.te p.t. sig. Angileri Pagoria Angelo, con sede in Caccamo, Via Diodoro Siculo n. 6, ricorrente nel giudizio promosso avanti il T.A.R. Sicilia sede di Palermo, Sez. I, e rubricato al n. R.G. 2126/2018

PREMESSO

- che l'Associazione ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il D.D.G. n. 584 del 31.05.2018, pubblicato sulla GURS n. 38 il

successivo 31 agosto 2018, a firma del Dirigente Generale p.t. dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di annullamento del precedente DDG n. 195/18 del 2.3.2018 ed al contempo di approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, e dei relativi allegati Elenchi, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR Sicilia 2014/2020 “Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicolturaviabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali”, nella parte in cui il progetto presentato dall'Associazione Agricola Interpodereale “San Nicasio” è stato inserito fra quelli “non ricevibili/non ammissibili” con la motivazione “la strada in progetto presenta soluzione di continuità”, nonché, ove occorra, il Verbale di Riesame, ammissibilità e Valutazione del 30.11.2017 con cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – U.S.T. di Palermo, ha rigettato l'istanza di riesame proposta dalla ricorrente avverso l'inserimento in sede di graduatoria provvisoria del proprio progetto nel novero dei progetti non ammissibili, nonché il Verbale di Ricevibilità, Ammissibilità e Valutazione del 1.8.2017 con cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – U.S.T. di Palermo ha ritenuto inammissibile la domanda di sostegno n. 54250225429 presentata dall'Associazione Agricola Interpodereale “San Nicasio”, nonché ancora, ove occorra, la nota a firma del Responsabile del Servizio 7 – Gestione Fondi Comunitari, prot. 17059 del 6.7.2017, non conosciuta dalla ricorrente, con cui è stata ritenuta non meritevole di ammissione la domanda di sostegno n. 54250225429 presentata dall'Associazione Agricola Interpodereale “San Nicasio”, nonché ancora, ove occorra e per quanto di ragione, il Bando pubblico del 15.11.200016 “Reg. CE 1305/2013 – Programma di Sviluppo rurale 2014/2020” e del relativo D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 di approvazione, nonché delle “Disposizioni attuative parte specifica” e dei relativi D.D.G. di approvazione e successiva modifica n. 1030 del 31/08/16 e n. 1438 del 31/10/2016, tutti resi

dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, e ciò nella parte e per le motivazioni meglio specificate infra;

- che il suddetto ricorso è stato affidato a 4 motivi, ed in particolare:

“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, COSTITUITA DAL BANDO PUBBLICO DEL 15.11.2016 E DALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA decisione di esecuzione C(2015) 8403 della Commissione Europea del 24 novembre 2015 di approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia 2014-2020 – ERRONEITÀ E CARENZA DELLA MOTIVAZIONE.

Scopo del presente atto è quello di denunciare e dimostrare l'assoluta erroneità ed illegittimità che ha contraddistinto l'operato dell'Amministrazione resistente e dell'U.S.T. di Palermo, nella misura in cui la domanda di accesso al finanziamento presentata dall'Associazione agricola interpodereale “San Nicasio”, è stata respinta perchè ritenuta inammissibile in (presunta) conformità alle prescrizioni dettate dal bando di gara e dalle richiamate disposizioni attuative della misura, le quali, prevederebbero, a pena, per l'appunto, di inammissibilità dell'istanza, che l'intervento da finanziare debba necessariamente avere ad oggetto una “strada continua”.

Sotto tale profilo, contrariamente a quanto illegittimamente ritenuto dall'Amministrazione resistente, va rilevato come la lex specialis della procedura in esame (costituita dal complesso delle disposizioni dettate dal bando pubblico del 15.11.2016 nonché dalle disposizioni attuative parte specifica della Sottomisura 4.3 azione 1 modificate, da ultimo, con D.D.G. del 31.10.2016) nulla preveda in tal senso, non essendovi alcuna sanzione di inammissibilità ricollegabile all'assenza di continuità della strada oggetto di intervento progettuale. (...) Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione resistente, dichiarando inammissibile la domanda presentata dall'Associazione “San Nicasio” perchè avente ad oggetto una strada non continua, ha finito col modificare illegittimamente le carte in tavola a giochi, però, già fatti, creando ad hoc una causa di

esclusione che, come tale, avrebbe dovuto essere tassativamente individuata sin dall'inizio dell'indizione della procedura.

II. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS.

Fermo quanto sopra, va evidenziato come lo stesso operato dell'Amministrazione resistente, ed in particolare dell'U.S.T. di Palermo chiamato a valutare la domanda di sostegno presentata dall'Associazione odierna ricorrente, sia inficiato da una palese contraddittorietà cui consegue la necessaria illegittimità degli atti impugnati con il presente ricorso.

Prova lampante di tale contraddittorietà la si ricava chiaramente dal Verbale di ricevibilità, ammissibilità e valutazione del 1.8.2017 redatto dal Funzionario responsabile del procedimento istruttorio e di valutazione, chiamato a verificare, tra le altre cose, se il punteggio dichiarato dalla ricorrente in sede di autovalutazione fosse corretto e conforme ai criteri di selezione predeterminati dalla stessa amministrazione resistente: da un lato, infatti, con riguardo all'attribuzione del punteggio riferibile al criterio di selezione B, riguardante gli "interventi che creino o completino il collegamento diretto tra reti di viabilità principale", per cui l'Associazione ricorrente si era autoattribuita 10 punti, il Funzionario regionale, pur osservando che "l'iniziativa interessa la ristrutturazione e ammodernamento di tre tratti di strada ed un tronco di nuova realizzazione a completamento del collegamento di due S.P. e costituisce un unico asse", respinge comunque la richiesta dell'Associazione ricorrente con la motivazione secondo cui "a giudizio della commissione il progetto è discontinuo dunque non ammissibile" (v. pagina 3, colonna "5/a (37)" del predetto verbale allegato sub n. 5); dall'altro lato, al momento di procedere alla fase di valutazione ed attribuzione del punteggio finale alla luce di quanto accertato, in relazione al criterio di selezione B, l'Amministrazione, anziché assegnare 0 punti, ne assegna ben 10, cioè il massimo (v. pagina 7 del citato verbale)!

III. ILLEGITTIMITA' DELLA LEX SPECIALIS PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA decisione di esecuzione

C(2015) 8403 della Commissione Europea del 24 novembre 2015 di approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia 2014-2020.

In subordine e cioè nell'ipotesi in cui codesto Tribunale Amministrativo Regionale dovesse ritenere che il requisito della "continuità della strada" - pur in assenza di una norma espressa che lo preveda espressamente come tale sia nella lex specialis (intesa come Bando + disposizioni attuative) che nelle norme comunitarie di cui la prima costituisce necessaria applicazione - sia da qualificare come condizione di ammissibilità della domanda di finanziamento, allora si rileva, per le stesse ragioni formulate nel motivo n. 1, l'illegittimità del bando di finanziamento e delle relative disposizioni attuative proprio sotto tale specifico profilo, con conseguente annullamento in parte qua dello stesso e, in via derivata, del provvedimento di esclusione e della graduatoria definitiva, con l'ulteriore conseguenza dell'ammissione del progetto presentato dall'Associazione ricorrente.

Ed invero, ci si troverebbe dinanzi ad una condizione di ammissibilità della domanda introdotta in maniera del tutto arbitraria dall'Amministrazione resistente, in violazione di quanto previsto dalla normativa europea sopra richiamata, di cui il Bando di finanziamento pubblico del 15.11.200016 "Reg. CE 1305/2013 - Programma di Sviluppo rurale 2014/2020" approvato con D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016, nonché le "Disposizioni attuative parte specifica" approvate con D.D.G. n. 1030 del 31/08/16 e successivamente modificate con D.D.G. n. 1438 del 31/10/2016, costituiscono - o avrebbero dovuto costituire - necessaria attuazione.

Tali atti normativi, come detto, non contengono alcun riferimento alla condizione di inammissibilità relativa alla "continuità della strada", sulla quale l'Assessorato resistente ha fondato il provvedimento di esclusione gravato.

IV. ERRONEITA', CARENZA ED INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA' TRA DIVERSI PROVVEDIMENTI, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS.

Si rileva, in ogni caso, come la motivazione del provvedimento impugnato sia frutto di un travisamento dei fatti e di un difetto di istruttoria, dato che l'asse viario in questione deve sicuramente intendersi come un unico asse viario continuo, come peraltro già rilevato dall'Associazione ricorrente in sede di riesame e come verificabile da una semplice visione degli allegati all'istanza di riesame".

- che all'esito dell'udienza camerale del 22.11.2018, il TAR Sicilia, sede di Palermo, Sez. I, ha emesso l'ordinanza cautelare n. 1119/18 con la quale ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati proposta con il ricorso in epigrafe ed ha autorizzato parte ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio, ex art. 52, comma 2, del c.p.a., mediante notifica per pubblici proclami con pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea che ha emanato l'impugnato provvedimento, di un apposito avviso contenente:
a) copia dell'ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria oggetto del ricorso; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa, il tutto entro 10 gg dalla comunicazione dell'ordinanza;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nell'interesse dell'Associazione Agricola Interpodereale "San Nicasio"

CHIEDE

A codesta Spett.le Amministrazione, in esecuzione dell'ordinanza n. 1119/18 allegata, di procedere alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito ufficiale di quanto appresso:

- 1) della presente istanza da valere anche quale avviso di notifica per pubblici proclami
- 2) della copia dell'ordinanza cautelare n. 1119/18
- 3) della copia integrale del ricorso introduttivo
- 4) dell'elenco dei nominativi di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria definitiva delle istanze ammissibili allegata al D.D.G. n. 584 del 31.05.2018 da considerarsi controinteressati e nei cui confronti viene integrato il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

In relazione allo stato del procedimento si rappresenta che all'udienza camerale del 22.11.2018, il Collegio ha rigettato la domanda cautelare di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati e, a seguito di espressa istanza di parte ricorrente, ha autorizzato quest'ultima ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva degli ammessi, in posizione utile e non utile, mediante notifica per pubblici proclami. Allo stesso modo, si significa come tutte le indicazioni utili riguardanti il presente procedimento siano rinvenibili sul sito web della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) nella sezione relativa al T.A.R. Sicilia – sede di Palermo, inserendo nell'apposito menù di ricerca il numero di R.G. del presente ricorso, meglio specificato in oggetto.

Si chiede, infine, di voler fornire allo scrivente procuratore apposita ricevuta con la quale si certifichi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra, e ciò in modo da poter procedere, come stabilito nell'ordinanza, al deposito della stessa presso il T.A.R. Palermo nel termine dei 5 giorni in essa previsti.

Con Osservanza

Palermo li 28.11.2018

Avv. Francesco Lo Presti